

Dal 1° gennaio 2025 il **Tasso Legale di Interesse** è “sceso” al 2%.

Dal 2025 diventa permanente la **riduzione** (già applicata in via temporanea per il 2024) **delle aliquote IRPEF**, da quattro a tre; come segue:

Scaglione di Reddito	Aliquota
Fino a 28.000 euro	23%
Da 28.000 a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%

Al contempo, sono state **modificate alcune detrazioni fiscali**. In particolare:

- viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli;
- è innalzato a 1.000 euro per ogni alunno o studente, l’importo delle spese detraibili per la frequenza (scuole dell’infanzia, del primo ciclo e secondaria di secondo grado) presso gli istituti paritari;
- aumenta il limite massimo per il mantenimento dei cani guida da 1.000 a 1.100 euro;
- la detrazione per gli altri familiari diversi dal coniuge e dai figli spetta solo con riferimento agli ascendenti conviventi (per i quali resta confermato l’importo di 750 euro);
- è prevista l’esclusione delle detrazioni per familiari all’estero, ovvero in relazione ai familiari residenti all’estero;
- le detrazioni **per figli a carico** e ascendenti (salvo specifici casi) sono così modificate:

Tipologia familiare	Importo detrazione
Figli ≥ 21 anni e < 30 anni	950 euro
Figli con disabilità (qualsiasi età)	950 euro
Ascendenti conviventi	750 euro

(per cui vengono abrogate le detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni non disabili).

Riguardo alle **detrazioni “edilizie”**:

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale:
 - le spese del 2025 saranno detraibili al 50%;
 - le spese 2026 e 2027 saranno detraibili al 36%;
- per gli altri immobili:
 - le spese del 2025 saranno detraibili al 36%;
 - le spese 2026 e 2027 saranno detraibili al 30%.

Per le detrazioni “sismabonus” ed “ecobonus” si applicheranno le stesse regole di cui sopra.

Viene, inoltre:

- prorogato per il 2025 il c.d. “Bonus mobili”, con applicazione di un’aliquota del 50% e un massimale di spesa di 5.000 euro;
 - eliminata la possibilità di fruire di incentivi fiscali per l’acquisto e l’installazione delle caldaie a gas.
-

Relativamente al **Regime Forfettario**, per il solo anno 2025 (e fermi gli altri requisiti), viene elevata da 30 mila euro a 35 mila euro, la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati) dell’anno precedente, superata la quale non è possibile accedere a tale regime.

La **rivalutazione di partecipazioni e terreni** diventa a regime, con innalzamento al 18% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva.

Di conseguenza, le persone fisiche (e/o le società semplici), possono rivalutare i valori di acquisto (fiscali) di partecipazioni societarie e/o terreni edificabili (o con destinazione agricola) posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, effettuando una perizia giurata (che attesti il nuovo valore) e versando un’imposta sostitutiva del 18% (di tale valore periziato) entro il termine del 30 novembre di ciascun anno.

Viene reintrodotta l’**assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci**.

Per cui tutte le società possono, entro il 30 settembre 2025, assegnare o cedere ai propri soci (che erano già tali al 30.09.24):

- beni immobili diversi da quelli strumentali,
- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali;

versando solo un’imposta sostitutiva pari all’8% sulla differenza tra valore commerciale e costo fiscale di tali beni.

Tale versamento deve essere effettuato in due rate (con modello F24); di cui:

- la prima (pari al 60%) entro il 30 settembre 2025;
 - la seconda (pari al restante 40%) entro il 30 novembre 2025.
-

Per le imprese individuali, viene riproposta la facoltà di **estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali** non produttivi di reddito fondiario posseduti al 31 ottobre 2024; a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025, con il pagamento di una imposta sostitutiva (dell’IRPEF e dell’IRAP) pari all’8% sulla differenza tra il valore commerciale dei beni estromessi ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Prevista una **riduzione dei contributi INPS** per coloro che, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, avviano una nuova attività di impresa, anche in regime forfetario e si iscrivono per la prima volta alle gestioni degli artigiani o commercianti INPS; i quali potranno chiedere una riduzione contributiva al 50%, della durata di 36 mesi.

Tale riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta.

Dal 2025 le **spese di rappresentanza e per omaggi** saranno deducibili dal reddito (e dell'IRAP) solo se sostenute tramite sistemi di pagamento tracciabili (bonifico, carta credito, assegno, ecc.).

Tale novità non dovrebbe riguardare (in quanto non viene espressamente menzionata della Legge 207/2024) le spese di pubblicità e sponsorizzazione.

Medesima limitazione della deducibilità (ai fini delle imposte sui redditi) ai soli pagamenti tracciabili riguarda le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti.

Numerose e rilevanti le **novità relative alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto di professionisti** e lavoratori autonomi introdotte (facendo emergere numerosi dubbi); riassumibili come segue.

Le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico:

i) **non addebitate al committente**: sono deducibili (per il professionista) solo se pagate con strumenti tracciabili e nella misura massima già prevista dal TUIR (ad esempio, per vitto/alloggio, per il 75% del loro ammontare e nel limite del 2% dei compensi percepiti nell'anno);

ii) **addebitate forfettariamente al committente**: hanno natura di compenso professionale e dovrebbero (purtroppo il condizionale è d'obbligo) essere deducibili (per il professionista) ancorché non pagate con strumenti tracciabili (e nella misura massima di cui sopra);

iii) **addebitate analiticamente al committente e dallo stesso rimborsate/pagate**: non concorrono più alla base imponibile del professionista e, per lo stesso, sono indeducibili (e ciò dovrebbe rendere irrilevante la tracciabilità o meno dei pagamenti);

iv) **addebitate analiticamente al committente, ma dallo stesso non rimborsate/pagate**: sono deducibili (dal professionista) solo se pagate con strumenti tracciabili (e nella misura massima di cui sopra), nonché qualora:

- il committente abbia fatto ricorso (o sia stato assoggettato) ad una misura di regolazione della crisi (liquidazione giudiziale – liquidazione coatta amministrativa – amministrazione straordinaria - concordato – piano di risanamento - ecc.);
- la procedura esecutiva verso il committente sia rimasta infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del credito sia prescritto;

a partire dall'anno di apertura della misura di regolazione; eccezione fatta per gli importi non superiori a 2.500,00 euro (compresi i compensi); che saranno deducibili trascorso un anno dalla fatturazione.

La Finanziaria prevede, per gli **amministratori di società** (SNC – SAS – SRL), **l'obbligo di attivare una propria casella PEC** (diversa da quella della società) e di darne comunicazione al Registro delle Imprese.

La formulazione della norma, però, non chiarisce se detto obbligo riguarda solo le nuove società (che si iscrivono

dal 1° gennaio), o anche quelle già iscritte; nonché quale sia il termine per adempiere alla comunicazione.

Prorogato al 31 marzo 2025 l'**obbligo, per le imprese** (con esclusione, quindi, di artisti, professionisti e lavoratori autonomi), di **assicurare per eventi catastrofali** (danni da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) i beni (terreni – fabbricati - impianti – macchinari - attrezzature) impiegati per l'attività a qualsiasi titolo.

Passa da 30 a 60 giorni il termine per pagare gli **Avvisi Bonari** elaborati a partire dal 1° gennaio 2025.

Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 la **rateizzazione di cartelle** per ruoli fino a 120mila euro (compresi in ciascuna domanda di dilazione) può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili (anziché 72).

Prevista, per il solo periodo d'imposta 2025, la **riduzione** dal 24% al 20% **dell'aliquota IRES alle SRL** che:

- i) accantonano a riserva almeno l'80% degli utili dell'esercizio 2024;
 - ii) utilizzano almeno il 30% di tali utili accantonati; purché non inferiore sia al 24% degli utili del 2023, che a 20.000 euro; per l'acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi rientranti tra i beni Transizione 4.0 e 5.0; tra il 01.01.2025 ed il 31.10.2026;
 - iii) nell'esercizio 2025 non diminuiscono il numero di dipendenti rispetto alla media del triennio precedente ed effettuano almeno una nuova assunzione a tempo indeterminato;
 - iv) non hanno fruito di Cassa Integrazione nel 2024;
 - v) mantengano i beni oggetto di investimento per almeno 5 esercizi successivi.
-

Prorogata, per i prossimi tre anni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro derivante da nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti. La deduzione può arrivare fino al 130%, nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie di soggetti (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza).

Il meccanismo del **Reverse Charge** è stato esteso a prestazioni di servizi effettuate (tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento) caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.